



A partire dalla dichiarazione IVA 2017, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma, e non più in allegato al modello Unico.

In base ai nuovi obblighi, strettamente collegati all'adempimento della dichiarazione annuale IVA 2022 ricordiamo:

- Comunicazione delle Liquidazioni IVA del IV trim. 2021

aventi come scadenza per la trasmissione il 28 Febbraio 2022.

La dichiarazione annuale IVA 2022 in forma autonoma deve essere trasmessa dal 01 febbraio 2022 al 02 Maggio 2022 (termine ultimo – in quanto il 30.04 cade di sabato e l'1.05 è festivo)

Entro il 28.02.2022 può essere presentato il Mod. IVA2022 comprensivo del quadro VP delle liquidazioni periodiche di ottobre – dicembre / quarto trimestre 2021.

Entro il 02 Maggio 2022, il contribuente dovrà inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA.

Come ogni anno inviamo le schede necessarie per provvedere alla compilazione della modulistica ufficiale delle:

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

- **Scheda dichiarazione annuale IVA 2022 per anno 2021 (All. 1)**

In relazione alla compensazione dei crediti IVA, tutte le posizioni che evidenziano un credito in dichiarazione annuale verranno comunque valutate dallo Studio singolarmente.

Riferimenti in Studio: settore adempimenti fiscali (interno telefonico da 4.1 a 4.8)

AL FINE DI CONSENTIRE UNO SVOLGIMENTO DELL'ADEMPIMENTO NEI TERMINI DI LEGGE È NECESSARIO

PROVVEDERE DA PARTE VOSTRA alla COMPLETA e DEFINITIVA compilazione delle schede allegate **entro e non oltre il 04 Febbraio p.v.**

affinché lo Studio possa provvedere in modo adeguato alla redazione e controllo di quanto contabilizzato nel corso dell'esercizio in chiusura. **In particolare per le aziende il cui credito per essere utilizzato necessita di un eventuale visto di conformità (importi superiori ad € 5.000,00), in quanto tali dichiarazioni comportano maggiori ed approfonditi controlli.**



DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte nel modello della dichiarazione IVA 2022 anno 2021:

FRONTESPIZIO

Nel riquadro “Firma della dichiarazione”, come l’anno scorso, è stata prevista la casella “Esonero dell’apposizione del visto di conformità” per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che sulla base delle relative risultanze hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a:

- 8 per il periodo d’imposta 2020.
- 8,5 ottenuto dalla media dei punteggi ISA per il 2019 - 2020

Di conseguenza potranno beneficiare:

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di credito per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

QUADRO VA

Nel quadro VA il **rigo VA16** è riservato alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni/società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale/sede legale/sede operativa in Italia che operando nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, hanno usufruito della **sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021** disposta dall’art. 1, comma 36, lett. c), Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021). In particolare nel predetto rigo va indicato l’ammontare dei versamenti sospesi.

QUADRO VE

Nel quadro VE va evidenziata l’introduzione degli specifici righe riservati alle **nuove percentuali di compensazione**:

- del 6,4% applicabile a legno e alla legna da ardere ex DM 5.2.2021;
- del 9,5% applicabile alle cessioni di bovini e suini vivi ex art. 68, comma 1, DL n. 73/2021.

Va inoltre evidenziato che a **rigo VE33 vanno ricomprese**:

- le cessioni esenti IVA di strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test) di cui all’art. 1, commi 452 e 453, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- a seguito delle novità applicabili alle vendite a consumatori finali facilitate da un’interfaccia elettronica, c.d. “marketplace”, in base al nuovo art. 10, comma 3, DPR n. 633/72, le cessioni di beni effettuate da un operatore extraUE nei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente/rivenditore degli stessi beni.

QUADRO VF

Nella Sezione 3-A del quadro VF a **rigo VF34**, utilizzabile per la determinazione del pro-rata, è stato:



- **ridenominato il campo 7** per tener conto delle predette operazioni esenti di cui all'art. 10, comma 3, DPR n. 633/72 che consentono la detrazione dell'IVA ex art. 19, comma 3, lett. d-bis;
- **ridenominato il campo 9** per tener conto delle predette operazioni esenti ex art. 1, commi 452 e 453, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) che consentono la detrazione dell'IVA.

QUADRO VO

Nel quadro VO sono stati ridenominati al fine di recepire le novità introdotte dal Dlgs. N. 83/2021. In particolare:

- il **rigo VO10** è riservato agli operatori che effettuano **vendite a distanza di beni intraUE** che:

- non hanno superato la soglia di € 10.000;
- hanno **esercitato l'opzione, dal 2021**, per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE di destinazione dei beni.

Analoga opzione è consentita, ai sensi dell'art. 15, DM 21.06.2021, agli operatori che effettuano le predette cessioni nei confronti di soggetti privati residenti a San Marino che non hanno superato la soglia di € 28.000;

- il **rigo VO11** va utilizzato per comunicare la **revoca dal 2021 dell'opzione** precedentemente esercitata.

Inoltre, i soggetti che effettuano le prestazioni di cui all'art. 7-octies, DPR N. 633/72 (telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici), nei confronti di privati UE, **che non hanno superato la soglia di € 10.000** devono utilizzare il **rigo VO16 per comunicare l'opzione dal 2021** per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE di residenza del committente.

Infine, è stato inserito il **nuovo rigo VO17** riservato alla **comunicazione della revoca dal 2021 dell'opzione esercitata** dai soggetti che effettuano le prestazioni di servizio di cui al citato art. 7-octies nei confronti di committenti privati UE.

Compensazione crediti IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2021 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2022 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2022, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall'art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all'art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

Precisamente:

- per i soggetti che effettuano la compensazione "orizzontalmente" di crediti IVA vige l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite i **canali Entratel o Fisconline**, direttamente o tramite intermediario abilitato;
- la **compensazione nel modello F24** dei crediti IVA di importo **non superiore a € 5.000,00 annui** può essere "libera" e l'utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 01/01/2022 senza alcun obbligo;



- l'utilizzo in compensazione di crediti IVA per **importi superiori ad € 5.000,00 annui** comporta, oltre alla presentazione della dichiarazione, **l'obbligo** che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi **l'apposizione del visto di conformità** (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti). Il credito IVA, è utilizzabile in F24 a partire da decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- come l'anno scorso si ha l'esonero dell'apposizione del visto di conformità per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che hanno ottenuto determinate risultanze di affidabilità fiscale. Sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro ai sensi dell'art. 9-bis, c. 11, lett. a) e b) D.L. 50/2017;
- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni "verticali", cioè quelle delle liquidazioni "IVA da IVA", anche se superano le soglie sopra indicate.

Limite delle compensazioni fissato a due milioni

In considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, **per il solo anno 2020**, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000, era stato **elevato a 1 milione di euro**, dall'articolo 147, comma 1 D.L. 34/2020.

Mentre per il **solo anno 2021**, tale limite era stato **raddoppiato a 2 milioni di euro** dall'articolo 22, comma 1, D.L. 73/2021.

Dopo questi provvedimenti la soglia di compensazione sarebbe dovuta rientrare a 700.000 euro **dal 1° gennaio 2022** ma, **con la Legge di bilancio 2022, è stata disposta la stabilizzazione del limite a 2 milioni di euro: "a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro (articolo 1, comma 72, L. 234/2021)."**

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 2.000.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.



Si evidenzia, infine, come **tale limite non operi con riferimento all'utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali.**

Lo stesso limite di compensazione **non si applica ai crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione scientifica** (articolo 1, comma 204, L. 160/2019).

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ad eccezione delle cartelle di pagamento notificate:**

- **dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 per le quali il termine per il relativo pagamento viene prolungato fino a 180 giorni dalla notifica (D.L. 146/2021);**
- **dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 per le quali il termine di pagamento è stato elevato da 60 giorni a 180 giorni dalla notifica (Ddl di bilancio 2022).**

Di conseguenza nei 180 giorni il debitore non è agli occhi della legge ancora in mora, dunque, non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti né può essere attivato il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro.**

Per l'Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell'importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc....

Non c'è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di:

- **diciotto rate** per piani di rateazione in essere all' 8 marzo 2020,
- **dieci rate** per piani di rateazione concessi dopo l' 8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
- **cinque rate** per piani di rateazione presentati a partire dal 1° gennaio 2022,

anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo è immediatamente riscuotibile dalla riscossione.

Sono escluse le cartelle riguardanti tributi e contributi non erariali quali:

- i tributi locali (es. **ICI/IMU**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per **violazioni al Codice della strada**).

I Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio devono restituire firmata la dichiarazione che segue:



Carta intestata azienda

Ditta

Spett.le
Studio Mantovani & Associati s.s.
Via Acerbi, 35
46100 Mantova (MN)

Oggetto: compensazione dei crediti erariali.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente a _____, in qualità di _____ dell'azienda _____, autorizza

lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, **attestando** che non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00; inoltre

esonera espressamente

lo Studio, da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La presente autorizzazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta, da comunicare ed inviare allo studio al momento della insorgenza di eventuali cause ostantive.

Data _____

Firma _____

Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso L'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese, quindi è opportuno acquisire l'indicazione esatta dell'importo dall'Agente della Riscossione.

Si fa presente che le aziende che hanno le credenziali Fisconline/ENTRATEL o le persone fisiche/ditte individuali che hanno le credenziali SPID possono accedere autonomamente al sito dell'Agenzia Entrate Riscossione per poter verificare la propria posizione.

Nel caso non fosse possibile verificare autonomamente la posizione si prega di contattare lo Studio che provvederà alla compilazione e all'inoltro della documentazione necessaria per la richiesta dell'estratto della posizione.

Ricordiamo, infatti, come la verifica della propria posizione all'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani